

Ric. n. 139/99 R.G.R.

N.911/2003Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia nelle
persone dei Magistrati:

Vincenzo Sammarco – Presidente

Enzo Di Sciascio -Consigliere, relatore

Oria Settesoldi - Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 139/99 proposto da Sanzin Tonelli Maria Pia,
rappresentata e difesa dall'avv. Federico Rosati, con domicilio eletto in
Trieste, via di Donota 3, come da mandato a margine del ricorso;

c o n t r o

il Comune di Sgonico, in persona del Sindaco in carica, rappresentato
e difeso dall'avv. Pietro Sanzin, con domicilio eletto in Trieste presso
l'avv. Patrizia Fontanesi;

la Regione Friuli - Venezia Giulia, in persona del Presidente in carica,
rappresentata e difesa dall'avv. Vinicio Martini;

per l'annullamento

del provvedimento sindacale prot. n. 1335/86 dd. 4.1.1999 di diniego di
concessione edilizia in sanatoria;

del parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale
prot. n. P.T. 6798/1.410-DS dd. 11.6.1997;

Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la

Segreteria generale;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intime;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 16 luglio 2003, la relazione del consigliere Enzo Di Sciascio, ed uditi altresì i procuratori delle parti costituite;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue

F A T T O

La ricorrente chiede l'annullamento degli atti impugnati deducendo:

- **Erronea applicazione della L. 8.8.1985 n. 431 e dell'art. 32 della L. n. 47/85. Incompetenza** dal momento che le opere abusive risultano erette ben prima dell'imposizione di qualsiasi vincolo sull'area, onde non sussiste competenza alcuna della Direzione regionale alla pianificazione territoriale ed il Sindaco avrebbe dovuto assentire la richiesta concessione in sanatoria, in particolare in presenza di un parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico, l'unico che risultava gravare sull'area interessata;
- **Eccesso di potere per difetto dei presupposti** nell'assunto che il parere negativo della Direzione regionale della pianificazione territoriale, su cui si fonda

l'impugnato diniego di condono, sarebbe erroneo là dove afferma che l'area **de qua** è boscata, in quanto non sussisterebbe l'inserimento in un contesto prevalentemente forestale dell'area **de qua**, da ritenersi, al contrario, urbanizzata, onde illegittimamente l'organo regionale avrebbe espresso il suo parere;

- **Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/90**, dal momento che non si ricaverebbe, dal provvedimento sindacale di diniego impugnato, che riporta in sunto il negativo parere regionale, per quali precise ragioni le opere abusive abbiano alterato il paesaggio, risolvendosi la motivazione in mere clausole di stile, onde esso si sosterrrebbe su di una motivazione insufficiente e generica;
- **Eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria** in quanto non si sarebbe valutato che il sito, in cui ricadono le opere abusive, è inserito in area urbanizzata e in zona residenziale che, se non escludevano, attenuavano almeno l'esigenza di tutela paesaggistica, onde dovevano essere tenuti presenti in un giudizio di compatibilità, quale quello che ha portato ai provvedimenti impugnati

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimete,

controdeducendo.

Le parti hanno dettagliato con memoria le rispettive tesi.

DIRITTO

Il Collegio deve porsi preliminarmente il problema della necessità o meno della sospensione del presente processo ai sensi dell'art. 32, 25° comma, del D.L. 30.9.2003 n. 269, entrato in vigore dopo la deliberazione in camera di consiglio ma prima del deposito della presente sentenza.

Esso dispone l'applicabilità alle opere abusive, ultimate entro il 31.3.2003, dei capi IV e V della L. 28.2.1985 n. 47 e s.m.i, così come modificati dall'art. 39 della L. 23.12.1994 e s.m.i. e, quindi, in particolare, dell'art. 44 della predetta L. n. 47/85, inserito nel suo capo IV, che stabilisce che sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione dall'entrata in vigore del decreto legge sopra ricordato, poi convertito, fino alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria.

La questione va risolta negativamente.

Invero il Collegio condivide il consolidato indirizzo giurisprudenziale, a suo tempo formatosi sul menzionato art. 44 della L. n. 47/85, secondo cui la sospensione obbligatoria dei procedimenti giurisdizionali concerne solo quelli, in cui si controverta di applicazione di sanzioni urbanistiche in senso proprio e non della legittimità della concessione o autorizzazione edilizia, da cui dipende la liceità o l'abusività dell'opera e il cui accertamento è pregiudiziale all'applicazione delle sanzioni stesse (cfr. C.D.S. V Sez. 20.12.1985 n.

483; 28.4.1986 n. 299; 13.10.1986 n. 792; 20.11.1987 n. 716; 3.1.1992 n. 6; 19.2.1996 n. 210).

Del pari perciò la sospensione non si applica nei giudizi che hanno per oggetto la legittimità del diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria (cfr. C.D.S. V Sez. 25.3.1986 n. 193; 19.12.1996 n. 1493; 23.6.1997 n. 704) non potendosi immaginare che essa duri fino al passaggio in giudicato della sentenza che deciderà il ricorso proposto contro il diniego di condono (cfr. C.D.S. V Sez. 5.6.1997 n. 594).

Nel merito il ricorso è infondato.

Sono del tutto sprovvisti di giuridico pregio i primi due motivi.

Non può invero, come espressamente disposto dall'art. 35, 12° comma, della L. n. 47/85 e come affermato da una giurisprudenza, anche di questo Tribunale amministrativo, fin troppo consolidata per avere bisogno di citazioni, legittimamente sostenersi che il vincolo ambientale non si estenderebbe alle opere abusive realizzate anteriormente alla sua imposizione, dovendosi invece aver riguardo, per radicare la competenza dell'organo regionale, preposto alla tutela paesistica, alla data di presentazione dell'istanza di sanatoria.

Non possono essere condivise le censure dirette a contestare che l'area, su cui sorgono i manufatti abusivi, sia da definirsi coperta da boschi o che la relativa valutazione sia sufficientemente motivata e riferibile a ciascuna opera.

Invero l'istruttoria, svolta dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale presso il competente Ispettorato

ripartimentale delle foreste ha accertato che l'area era boscata prima della realizzazione dei manufatti abusivi. Ad analoga conclusione si perviene attraverso l'esame della documentazione fotografica, prodotta dall'amministrazione comunale.

Non rileva che quelli che si vedono non siano soltanto alberi di alto fusto, pur presenti, dal momento che i terreni coperti da foreste o da boschi comprendono, per identità di **ratio**, tutte le aree comunque inserite in un contesto forestale (cfr. TAR Lombardia 3.7.1987 n. 269; TAR Basilicata 8.11.1999 n. 613; Cass. Pen. III Sez. 2.7.1994 n. 7556) per la tutela dell'aspetto paesaggistico della zona.

Ne consegue, ad avviso del Collegio, che anche le vegetazioni arbustive di elevato sviluppo, quali quelle visibili nella documentazione fotografica citata, inserite in tale contesto forestale, con cui formano un'unità organica, sono assoggettate al vincolo paesistico (cfr. Cass. Pen. III Sez. 22.10.1999 n. 12108; TAR Lombardia II Sez. 4.7.2002 n. 3109) e, fra esse, anche le macchie (cfr. Cass. Pen. I Sez. 20.1.1988 n. 742; III Sez. 14.2.2002 n. 6011).

La macchia carsica, costituita da vegetazione arbustiva di elevato sviluppo, mista spesso ad alberi di medio o alto fusto, presenta pertanto tutte le caratteristiche che ne impongono la tutela ai sensi della L. n. 431/85, onde appare legittimo il negativo parere impugnato.

Contrariamente a quanto sostenuto il parere della Commissione per i beni ambientali non appare generico, come dimostra il fatto che la valutazione, incensurabile nel merito, è stata svolta manufatto per manufatto, uno dei quali, ritenuto compatibile con

le caratteristiche del paesaggio, è stato, infatti, conservato. Il ripetersi frequente dello stesso tipo di abuso (costruzioni in zona carsica non aventi i caratteri tipici né inseriti nell'ambiente) porta invero necessariamente al ripetersi di analoghe valutazioni, che per ciò solo non vanno ritenute generiche.

Infine non può concordarsi sul fatto che una costruzione abusiva, che per giunta è stata realizzata in violazione del vincolo paesaggistico, debba essere sanata non per le sue intrinseche caratteristiche, da valutarsi in base alla legge, ma per quelle di altre costruzioni vicine, legittime o non, con cui si assume formi un'area urbanizzata e perciò sottoposta a una tutela meno intensa.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese e competenze giudiziali a favore delle amministrazioni intimate, che liquida in complessivi € 2000 (duemila) da corrispondersi in parti uguali alla Regione e al Comune.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 16 luglio 2003.

f.to Vincenzo Sammarco - Presidente

f.to Enzo Di Sciascio - Estensore

f.to Eliana Nardon - Segretario

Depositata nella segreteria del Tribunale

il 20 dicembre 2003

f.to il Segretario Generale